



REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020

ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE USO DI LOCALI E SUOLO PUBBLICO

Verbale della Riunione

In data odierna si sono riuniti presso il Palazzo Comunale di Prato i referenti delle forze politiche che sostengono le diverse posizioni in relazione al Referendum del 29 marzo 2020.

I responsabili dei partiti/gruppi politici/promotori del referendum si impegnano a svolgere la propaganda elettorale nel reciproco rispetto e nella piena osservanza delle norme vigenti.

In modo particolare gli intervenuti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme costituzionali in base alle quali “tutti hanno diritto di manifestare liberamente” il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”, nonché “di riunirsi pacificamente e senza armi” (articoli 17 e 21 della Costituzione).

Ricordano ai cittadini ed agli elettori che:

- nelle riunioni non possono essere portati strumenti atti ad offendere;
- non possono essere fatte affissioni o scritte fuori degli spazi consentiti (che saranno comunque utilizzati dopo la definitiva assegnazione) e non possono essere fatte iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, monumenti ed in genere ove ne risulti deturpato o danneggiato il patrimonio artistico e l'estetica cittadina;
- i manifesti affissi regolarmente non devono essere strappati, deturpati o coperti;
- non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (leggi 4.4.1956 n. 212; 24.4.1975 n. 130; 18.4.1975 n. 110).

Si impegnano inoltre ad osservare le seguenti norme riferite ai comizi ed alle altre forme di propaganda, compreso l'uso di mezzi mobili, che avranno luogo dalla data di sottoscrizione del presente accordo:

1. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Preso atto delle strutture allestite dal Comune di Prato per la propaganda, i rappresentanti accettano la suddivisione degli spazi per l'affissione della propaganda stessa in base all'assegnazione

effettuata dal Comune medesimo avendo a riferimento l'ordine cronologico di arrivo al Comune delle richieste di spazi da parte delle forze politiche partecipanti al Referendum.

A norma dell'art. 3 della L. 212/1956 ad ogni forza politica viene assegnata una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

2. USO DI LOCALI E LUOGHI PUBBLICI

I locali e i luoghi pubblici messi a disposizione per la campagna elettorale sono i seguenti:

A. Locali:

- Centro civico Pitigliani - Soccorso (compatibilmente con le attività a servizio dei cittadini già programmate)
- Sala Lorenzo Milani - ex-Circoscrizione Est (compatibilmente con le attività a servizio dei cittadini già programmate)
- Sala Biblioteca ex-Circoscrizione Ovest (compatibilmente con le attività a servizio dei cittadini già programmate)
- Sala Consiliare ex-Circoscrizione Sud (compatibilmente con le attività a servizio dei cittadini già programmate)
- Sala Ater – Galcetello (compatibilmente con le attività a servizio dei cittadini già programmate)
- Ridotto del Teatro Metastasio (compatibilmente con le esigenze del Teatro)
- Teatro Magnolfi (compatibilmente con le esigenze del Teatro)

B. Luoghi pubblici all'aperto: **si veda elenco allegato.**

C. Piazze e luoghi pubblici delle frazioni

Le piazze e i luoghi pubblici delle frazioni ove è consentita l'installazione di postazioni mobili per la propaganda elettorale sono individuati nell'elenco di cui al precedente punto B). Negli altri luoghi all'aperto non individuati quali sede di postazioni mobili è comunque consentito il volantinaggio fatto salvo la preventiva comunicazione al Gabinetto del Sindaco, il rispetto delle esigenze di viabilità e, per le piazze ove sono presenti luoghi di culto, della congrua distanza dagli stessi ai sensi del successivo punto 2.10.

D. Giardini e parchi pubblici

I principali giardini e parchi pubblici delle frazioni ove è consentita l'installazione di postazioni mobili per la propaganda elettorale sono individuate nell'elenco di cui al precedente punto B). Negli altri giardini/parchi pubblici non individuati quali sede di postazioni mobili è comunque consentito il volantinaggio fatto salvo la preventiva comunicazione al Gabinetto del Sindaco e il rispetto del verde pubblico.

Prenotazione di locali e luoghi pubblici

I locali e i luoghi pubblici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale devono essere prenotati con le seguenti modalità:

Presentando richiesta scritta indirizzata a: Comune di Prato, Ufficio di Gabinetto del Sindaco, Piazza del Comune, 2, Prato (Tel.: 0574/183.6221 – 0574/183.6224 - 0574/183.6225 183.6246), e **consegnata a mano.**

- 2.1. Le richieste per i comizi dovranno pervenire almeno **48 ore** prima della manifestazione, al Comune di Prato Ufficio di Gabinetto del Sindaco, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17. Nel caso in cui sia necessaria l'adozione di provvedimenti di modifica della viabilità le richieste dovranno pervenire in tempo utile a consentire la transennatura ed apposizione di segnaletica e cartellonistica, operazioni che dovranno inderogabilmente avvenire, a cura e spese dell'organizzatore, entro le 48 ore precedenti lo svolgimento della manifestazione. In tali casi si ritiene opportuno che le richieste pervengano almeno nei 3/4 giorni prima del comizio.
- 2.2. E' consentita l'occupazione di delimitati spazi di suolo pubblico, comunque in modo da evitare intralcio alla circolazione dei pedoni e degli automezzi, anche a mezzo di strutture mobili (banchini, gazebo, camper ecc...) per la diffusione di materiale propagandistico, previa richiesta al Comune di Prato.
- 2.3. Le prenotazioni per l'occupazione di spazi e luoghi pubblici con strutture mobili dovranno essere contenute in un programma settimanale e dovranno essere presentate al citato Ufficio di Gabinetto del Sindaco **il giovedì antecedente la settimana di programmazione, entro le ore 17**, fatta eccezione **per giovedì 27 febbraio 2020**, giorno in cui saranno accettate le prenotazioni per il periodo **dal 28 febbraio al 8 marzo 2020**. Di seguito si riporta un prospetto sintetico riassuntivo delle varie scadenze:

Giorno di prenotazione	Periodo di svolgimento delle iniziative elettorali
Giovedì 27 febbraio 2020	Dal 28 febbraio al 8 marzo 2020
Giovedì 5 marzo 2020	Dal 9 al 15 marzo 2020
Giovedì 12 marzo 2020	Dal 16 al 22 marzo 2020
Giovedì 19 marzo 2020	Dal 23 al 27 marzo 2020

Anche per le operazioni di volantinaggio occorre una preventiva comunicazione all'Ufficio Gabinetto del Sindaco, anche via mail a gabinetto.sindaco@comune.prato.it.

- 2.4. L'ufficio darà immediata notizia alla Questura, alla Compagnia dei Carabinieri, Guardia di Finanza e al Comando della Polizia Municipale per le esigenze dei servizi agli stessi attribuiti. La prenotazione è necessaria anche per le manifestazioni, i comizi, i giornali parlati nelle frazioni.
- 2.5. Qualora i comizi siano tenuti all'interno di pubblici locali, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità; è consentita l'installazione di altoparlanti esterni, nel rispetto della quiete pubblica e degli orari consentiti di cui al successivo punto 2.8.
- 2.6. In Piazza del Duomo, Piazza San Francesco e Piazza del Comune, in deroga a quanto sopra stabilito, l'eventuale richiesta di occupazione per lo svolgimento di un comizio elettorale prevale sulle occupazioni precedentemente autorizzate per finalità elettorale, ma non prevale su iniziative istituzionali del Comune già programmate.
- 2.7. I comizi e le riunioni di propaganda saranno effettuati **dalle ore 10 alle ore 23 nei giorni feriali**, salvo variazioni da adottare localmente previa autorizzazione dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco; **nei giorni festivi e prefestivi** l'orario potrà essere protratto **fino alle ore 24** e così nell'ultima settimana della campagna elettorale.
- 2.8. Non saranno tenuti comizi od altre iniziative nelle adiacenze degli ospedali, delle case di cura, presso i cimiteri, gli incroci stradali ed i luoghi di più intenso traffico cittadino. Potranno essere tenuti i comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.
- 2.9. Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno, sistemati su palco o altrimenti, sempre nel lato opposto o di fianco, comunque ad una congrua distanza, dal tempio o dalle sedi suddette.
- 2.10. Dovranno essere evitati comizi contemporanei nella medesima piazza. Nessuno dovrà in qualche modo o con qualsiasi mezzo recare disturbo nei comizi, se non nella forma del

- dibattito preventivamente concordato tra i partiti interessati. Ogni impegno sarà in tal caso posto per evitare intemperanze ed eccessi verbali.
- 2.11. Tutti i rappresentanti dei partiti sono invitati ad osservare la sospensione dei comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.
 - 2.12. L'orario iniziale dei comizi potrà essere anticipato alle ore 7,30 limitatamente ai comizi da tenersi in prossimità di fabbriche ove il lavoro si svolga a turni; i comizi saranno, inoltre, consentiti nelle adiacenze delle fabbriche durante gli orari di mensa. Tali comizi dovranno, comunque, svolgersi in modo da consentire il libero accesso a persone o cose nelle fabbriche stesse.
 - 2.13. Qualora nella stessa giornata e medesima località fossero convocati più comizi elettorali, pur sempre in ore diverse, i rappresentanti e gli esponenti dei partiti sono invitati a far sì che la durata dei comizi stessi non superi il massimo di un'ora e trenta, salvo diversi accordi fra le parti e per l'ultima settimana nella quale si suggerisce la limitazione di un'ora.
 - 2.14. Nel caso che un comizio non potesse avere luogo nell'ora preventivamente stabilita a causa di maltempo o per forza maggiore, esso potrà essere tenuto dopo che avranno avuto termine i comizi già fissati per il medesimo giorno, salvo diverso accordo fra le parti. Qualora un partito non dovesse tenere il comizio nell'ora assegnatagli ha facoltà di cambiare il proprio turno con un altro partito, previa comunicazione all'Ufficio Gabinetto del Sindaco.
 - 2.15. Qualora siano preannunciati più comizi nella medesima località, ogni comizio dovrà avere inizio, per motivi di ordine pubblico, dopo un intervallo di almeno trenta minuti, in modo da assicurare il regolare deflusso ed afflusso del pubblico.
 - 2.16. Si invitano i soggetti interessati a non distribuire volantini od altro durante i comizi di altri partiti, né intervenire con bandiere e/o cartelli di altre coalizioni politiche.
 - 2.17. I comizi e le riunioni di propaganda potranno essere effettuati **fino alle ore 24 del giorno 27 marzo 2020.**

3. INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE: DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

L'articolo 6 della legge 04.04.1956, n. 212, come sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, prevede che **dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le consultazioni elettorali - e quindi dal 28 febbraio 2020 - sono vietati:**

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti;
- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore (art. 7, comma 1, l. 24.4.75 n. 130).

4. PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Nel medesimo periodo, e quindi dal giorno 28 febbraio 2020, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24.4.1975, n. 130. Si rammenta al riguardo che tale forma di propaganda elettorale, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16.9.1996 n. 610), è soggetta all'autorizzazione del Sindaco del Comune o, nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati fino all'ora di inizio dei comizi elettorali, in modo da non disturbare i comizi stessi e da non turbare il tranquillo svolgimento della vita cittadina.

L'impianto di amplificazione dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.

Per la propaganda con il giornale parlato, non si potrà installare ed usare più di due impianti di altoparlanti fissi e la propaganda di che trattasi verrà effettuata solo nei luoghi previamente segnalati al Comune.

La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi negli orari fissati come in precedenza (ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

Il tono dell'altoparlante dovrà essere moderato.

Le riunioni di propaganda elettorale organizzate avvalendosi di apparecchiature amplificatrici montate su appositi veicoli ed usati stando il veicolo fermo potranno avere una durata massima di mezz'ora ed essere tenute, nella stessa giornata, in luogo distante almeno 500 metri dalla sosta precedente e sempre che nelle vicinanze non siano in corso altre analoghe riunioni di propaganda elettorale, che potrebbero essere disturbate.

Durante il periodo della campagna elettorale, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito solo per preannunciare l'ora ed il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e comunque consentito, in tal senso, solo dalle ore 9 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, della Legge 130/1975.

5. PROPAGANDA FIGURATIVA MOBILE

- 5.1 I cinemobili potranno funzionare nelle ore e nelle località in cui vengono tenuti i comizi. Al riguardo gli incaricati dei partiti prenderanno accordi con le autorità e gli organi di polizia locale per le necessarie autorizzazioni.
La stessa procedura dovrà essere osservata per qualsiasi proiezione cinematografica all'aperto. I partiti, come stabilito per i comizi, dovranno, peraltro, avere preventivamente richiesto ed ottenuto dal Comune la disponibilità del luogo pubblico ove si intende effettuare la proiezione. Valgono per le proiezioni le norme stabilite per i comizi.
- 5.2 E' consentita altresì la propaganda elettorale a mezzo di automezzi appositamente attrezzati (c.d. **Vele**), o tappezzati con materiale pubblicitario elettorale. I veicoli che recano tali mezzi di propaganda devono naturalmente avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale.
Detti automezzi, peraltro, non potranno sostare in pubblica strada per oltre un'ora e dalle 21,00 alle 07,00 dovranno essere ricoverati in apposite autorimesse.
Le Forze di Polizia sono tenute, ai sensi della legge 24 aprile 1975 n. 130, a far rimuovere, a spese del proprietario del mezzo, i veicoli di cui sopra che non ottemperino alle suddette prescrizioni.
- 5.3 E' ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che recano tali mezzi di propaganda devono naturalmente avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale.
Nel rispetto di tali norme è altresì ammessa la fermata degli stessi veicoli, ai sensi del codice stradale per un tempo massimo di un'ora.
- 5.4 Il ricovero dei veicoli di cui ai commi 5.2 e 5.3 è consentito solo nel piazzale adiacente l'esercizio commerciale Mc Donald, nei pressi del casello autostradale Prato Est oppure nel parcheggio contiguo a Villa Fiorita, denominato piazzale Villa Fiorita, a condizione che il materiale pubblicitario sia debitamente oscurato con teli o altro mezzo.

6. CORTEI

Durante il periodo della campagna elettorale, cioè **dal 28 febbraio al 27 marzo 2020**, i partiti sono invitati ad evitare cortei, staffette ciclistiche-motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e, in genere, qualunque parata avente lo scopo di propaganda elettorale. Dal divieto sono esclusi i cortei sindacali.

7. INSTALLAZIONE TABELLONI

L'uso di installare in luogo pubblico tabelloni (anche mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di discussione elettorale è contrario alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarvi una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi: sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento della campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.

8. SPETTACOLI, FESTIVAL ED ALTRE INIZIATIVE

- 8.1 Lo svolgimento dei festival o iniziative intese alla raccolta di sottoscrizioni a sostegno di petizioni popolari in luogo pubblico o aperto al pubblico sarà consentito nel rispetto della disciplina prevista dalle norme delle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n.130, che prevedono, in particolare, l'uso di spazi esclusivi per le affissioni, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso ed in luogo pubblico e limitazioni all'uso di altoparlanti su mezzi mobili; le manifestazioni di cui trattasi non possono, in ogni caso, aver luogo durante il giorno precedente e nei giorni stabiliti per la consultazione, a norma dell'articolo 8 della legge n. 130/1975.
- 8.2 Gli spettacoli organizzati dai partiti sulle pubbliche piazze nei 30 gg. antecedenti la consultazione, come forma di propaganda, sono ammissibili previa comunicazione alle autorità competenti e sono soggetti alle normali autorizzazioni di legge.

9. ALLESTIMENTO PIAZZE E LOCALI

L'allestimento delle piazze per lo svolgimento della propaganda elettorale è a cura e spese del partito che organizza l'iniziativa. Rientrano nelle operazioni di allestimento, oltre all'installazione di palchi e impianti di amplificazione, gli allacci alla rete elettrica, la transennatura dell'area di svolgimento del comizio e, nel caso siano necessari provvedimenti di modifica della viabilità, l'apposizione della relativa segnaletica e cartellonistica almeno **entro le 48 ore** precedenti l'iniziativa.

L'allestimento dei locali comunali sarà, invece, curato dall'Amministrazione Comunale. Per l'uso di tali spazi non verranno richiesti rimborsi spese. Rimane a carico del partito l'apertura e chiusura dei locali, nonché la custodia degli stessi nel periodo di svolgimento dell'iniziativa. L'installazione di impianti di amplificazione nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale sarà fatta a cura e a spese dei partiti che utilizzano gli stessi.

10. RINVIO MANIFESTAZIONI, COMIZI O ALTRE INIZIATIVE

In caso di rinvio o di annullamento di un comizio, manifestazione, riunione di propaganda o iniziativa, sarà cura degli organizzatori darne immediata comunicazione, prima telefonica e poi scritta, all'Ufficio di Gabinetto del Comune di Prato.

